

PROCEDURA PER L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Definizione

L'accesso civico generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti da San Donnino Multiservizi, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del Decreto Trasparenza di cui al D.Lgs.33/2013, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto allo “*scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito politico*” e non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del Richiedente

Come esercitare il diritto.

La richiesta è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza successivamente indicato.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto da San Donnino Multiservizi e presentata nelle forme di seguito indicate.

Che cosa si può richiedere con l'accesso generalizzato.

Con l'istanza di accesso civico generalizzato, il Richiedente identifica i dati o i documenti richiesti detenuti dalle pubbliche amministrazioni da richiedere.

La richiesta inviata deve consentire all'amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati oggetto di richiesta..

Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l'amministrazione dispone. Le richieste inoltre non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto (delibera Anac n.1309 del 28 dicembre 2016).

Esclusioni.

Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

- a) Nei casi di segreto di Stato e nei casi in cui l'accesso è subordinato alla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute

nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato). In particolare, il diritto di accesso generalizzato è escluso:

- Per i documenti coperti da segreto di Stato, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- Nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- Nei confronti dell'attività dell'ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolare norme che ne regolano la formazione;
- Nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi.

b) Nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, tra cui:

- Il segreto militare (R.D. n.161/1941);
- Il segreto statistico (D.Lgs.322/1989);
- Il segreto bancario (D.Lgs.385/1993);
- Il segreto scientifico e il segreto industriale (art.623 c.p.);
- Il segreto istruttorio (art.329 c.p.p);
- Il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
- I divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, d.P.R. 3/1957);
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art.22, comma 8, del Codice; art.7-bis c.6 del D.Lgs.33/2013);
- I dati idonei a rivelare la vita sessuale (art.7-bis, c.6, del D.Lgs. n.33/2013);
- I dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici di cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art.26, comma 4, D.Lgs.33/2013).

In presenza di tali eccezioni, la Società è tenuta a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni posta da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritaria rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

Nella valutazione dell'istanza di accesso, la Società deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nel presente articolo.

L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei interessi pubblici inerenti:

- a) La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) La sicurezza nazionale;
- c) La difesa e le questioni militari;
- d) Le relazioni internazionali;
- e) La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) Il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente.

L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) La libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Nelle valutazioni relative alla sussistenza di limiti all'accesso generalizzato, San Donnino Multiservizi Srl osserverà le indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC ai sensi dell'art.5-bis, comma 6, del D.Lgs.33/2013.

Procedimento.

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere redatta su modulo appositamente predisposto (fac simile in allegato), unitamente a una copia della carta di identità, e indirizzata:

- Tramite posta elettronica all'indirizzo: info@sandonnino.it;
- Tramite posta certificata all'indirizzo: protocollo@pec.sandonnino.it;
- Tramite posta ordinaria: San Donnino Multiservizi Srl – Via Gramsci n.1/b – 43036 Fidenza (PR);
- Direttamente all'ufficio protocollo di San Donnino Multiservizi Srl – Via Gramsci n.1/b – Fidenza (PR).

Il ruolo di **Responsabile della Trasparenza** di San Donnino Multiservizi Srl, è affidato alla **Dott.ssa Cristina Cassi**.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati, Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Nel caso di ritardo/assenza di risposte il Richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo di San Donnino Multiservizi, utilizzando l'apposito modello di richiesta da inviare agli indirizzi sopra menzionati unitamente a una copia della carta di identità.

Il **Titolare del potere sostitutivo** è la **Dott.ssa Ilaria Inzaina** (Responsabile Ufficio Personale).

Tutte le richieste di accesso civico dovranno essere inserite in ordine cronologico nel Registro degli accessi.

Soggetti controinteressati

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), la Società deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento. Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al Richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Motivazione del provvedimento

Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all'art.5 bis, commi 1 e 2, contiene una adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli

elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, così come viene motivato il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all'art.5-bis, comma 3.

Anche il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto dell'insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

Impugnazioni

Richiesta di riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di San Donnino Multiservizi Srl che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Ricorso al TAR

Contro le decisioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio rigetto, sia da parte del richiedente che da parte del controinteressato che abbia fatto opposizione.